

tuzionali, configurando la possibilità di una denuncia alla procura della Corte dei conti;

l'organizzazione sindacale interessata, la Cgil, ha fondatamente protestato contro questa iniziativa intimidatoria ed altre analoghe, che probabilmente hanno ispirato ai datori di lavoro l'iniziativa di esporre gli elenchi degli scioperanti, rafforzando drasticamente il carattere intimidatorio dell'iniziativa;

la Costituzione della Repubblica italiana, all'articolo 40, garantisce il pieno esercizio del diritto di sciopero, all'articolo 39, stabilisce che l'organizzazione sindacale è libera e, all'articolo 35, afferma che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni —:

se il Ministro interpellato non ritenga gravemente lesivi del dettato costituzionale i comportamenti messi in atto per accertare i dati di adesione allo sciopero generale;

se non ritenga che l'utilizzazione di tutte le strutture periferiche del ministero del lavoro e politiche sociali, per la sua analiticità, costituisca una pesante e illegittima interferenza nelle relazioni sindacali e se non sia incompatibile con la funzione costituzionale propria del ministero del lavoro e delle politiche sociali;

se non ritenga necessario chiarire quale sia l'uso effettivo che di questi dati vuole essere fatto;

quali garanzie vengano poste per certificare la correttezza dei dati rilevati come rispondenti alla reale situazione di partecipazione allo sciopero, anche ricordando che i quotidiani di Bologna riportano dichiarazioni di Confindustria che parlano di adesioni pari al 57 per cento;

se risponda al vero che ai fini della raccolta delle suddette rilevazioni siano state impiegate anche unità appartenenti alle forze dell'ordine, distogliendole dai compiti istituzionali assegnati loro, quali la lotta alla criminalità e la tutela dell'ordine pubblico, ambito nel quale sicu-

mente non rientra l'esercizio del diritto di sciopero, che è anzi, come già ricordato, un diritto garantito dall'articolo 40 della Costituzione.

(2-00429) « Grandi, Gasperoni, Lettieri, Pistone, Zani, Santagata, Albonetti, Amici, Bellillo, Bellini, Bersani, Buglio, Ceremigna, Cialente, Maura Cossutta, Titti De Simone, Finocchiaro, Gambini, Grignaffini, Grillini, Guerzoni, Innocenti, Lulli, Mascia, Nigra, Luigi Pepe, Pisapia, Spini, Stradiotto, Vendola, Vianello, Zanella, Zunino, Abbondanzieri, Bاندولي, Buffo, Calzolaio, Crisci, Giulietti, Kessler, Montecchi, Quartiani, Raffaldini, Reallacci, Soda, Zanotti ».

(18 luglio 2002)

(Sezione 9 – Utilizzo di autisti extracomunitari privi di permesso di soggiorno)

I)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno, per sapere – premesso che:

l'utilizzo di autisti extracomunitari, privi di regolari permessi di soggiorno, dipendenti di società anch'esse extracomunitarie, sembrerebbe in progressivo e preoccupante aumento da parte di un numero sempre maggiore di aziende di trasporto, al punto che sembrerebbero notarsi i primi segnali di reazione tra le imprese, che, scegliendo di rispettare la normativa, non accettano quel tipo di concorrenza;

in particolare, si tratterebbe di personale che, oltre ad essere impunemente sfruttato, talvolta privo di regolare patente di guida – il che comporta la nullità delle assicurazioni riferite ai mezzi su cui si

trovano al volante —, è solitamente sottopagato e costretto ad orari di lavoro assolutamente al di sopra delle norme sulla sicurezza nella circolazione;

i primi casi eclatanti si sono riscontrati in Austria ed in Germania e, nonostante che il Parlamento Europeo abbia elaborato una proposta di regolamento per l'adozione di un « patentino » professionale, che obbligatoriamente dovranno possedere anche gli autisti provenienti da Paesi terzi impiegati da imprese di autotrasporto comunitarie, tale regolamento ancora attende di essere approvato definitivamente;

decisamente più avanti sarebbe la Germania che ha introdotto una nuova legge in materia, all'inizio del 2002, che si basa sul pieno coinvolgimento dei committenti in caso di utilizzo, da parte dei vettori, di conducenti irregolari. I committenti, infatti, sono tenuti a verificare che l'impresa, con cui hanno stipulato il contratto di trasporto, impieghi autisti in possesso del permesso di lavoro previsto dalla legge del *Land* in cui l'impresa stessa ha sede;

altri Stati, come l'Austria e la Francia, pur non avendo ancora una normativa specifica sulla materia, avrebbero intensificato i controlli sul possesso, da parte di questi autisti, di regolari permessi di soggiorno, patenti di guida e patentini ADR;

in Italia il problema esiste e le irregolarità che emergono sono in parte segnalate dalle associazioni di categoria agli ispettorati del lavoro. Purtroppo, non avendo una normativa più adeguata alla situazione, se il mezzo è straniero viene emesso un verbale che rileva l'irregolarità, ma, di fatto, il mezzo può continuare a circolare ed il conducente, anche in caso di ritiro della patente, può richiedere un duplicato denunciandone lo smarrimento;

a ciò si aggiungerebbe il fatto che spesso i trasportatori italiani concludono artificiosi contratti di collaborazione con aziende che hanno sede in Stati non membri dell'Unione europea, per farsi for-

nire autisti, il che viene giustificato con una presunta mancanza di lavoratori all'interno della stessa;

l'utilizzo di autisti extracomunitari, provenienti in particolare dalla Romania e dall'Ungheria, alla guida di autoveicoli di proprietà di imprese italiane, contrasta con la normativa vigente;

la materia, oggetto di regolamentazione alquanto frazionata, ha trovato una disciplina più organica a partire dalla legge n. 454 del 1997, riguardante la ristrutturazione di aziende di autotrasporto (nazionali), e dal decreto legislativo 85 del 1998, afferente imprese iscritte all'albo nazionale di trasporto;

l'articolo 12 del decreto ministeriale n. 212 del 1998 recita testualmente: « durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto terzi, i conducenti devono recare con sé documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l'impresa di trasporto »;

la norma è stata posta in essere allo scopo di evitare « lavoro nero », che, tra l'altro, potrebbe creare anche gravissimi problemi alla sicurezza della circolazione. Malgrado ciò, il fenomeno dell'utilizzazione di lavoratori extracomunitari quali autisti è stato variamente aggirato da alcune imprese, mediante l'utilizzo del cosiddetto « distacco »;

il distacco, in verità, è già previsto dal decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 212, avente ad oggetto il regolamento dei criteri e delle modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti per la conversione delle autorizzazioni all'impresa di autotrasporto, che, all'articolo 5, comma 1, fa espresso riferimento a « personale distaccato »;

la successiva deliberazione del 23 luglio 1998 del ministero dei trasporti e della navigazione, nel fissare i criteri atti a dimostrare il titolo in base al quale i conducenti dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto terzi prestino servizio presso l'impresa di trasporto, al

punto 6 espressamente indica: « lavoratore distaccato o comandato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lavoro » e stabilisce che questi deve essere munito della « copia autentica della lettera di distacco o comando »;

tuttavia, la fattispecie del distacco del lavoratore, così come elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, viene fondata su due presupposti imprescindibili: la temporaneità e l'interesse del datore di lavoro distaccante;

la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 17 marzo 1998, n. 2880, ha confermato un orientamento consolidato, secondo il quale è configurabile l'istituto del distacco del lavoratore presso altra azienda, qualora sia accertata la sussistenza, per la prestazione resa dal lavoratore a favore di terzi, dell'interesse del datore di lavoro distaccante, che perduri per l'intera durata del distacco. In caso contrario, si configura l'ipotesi dell'interposizione vietata di manodopera;

questo rappresenterebbe il punto focale della questione, in quanto l'articolo 2127 codice civile e la legge n. 1369 del 23 ottobre 1960 sanciscono espressamente il divieto di intermediazione e di interposizione del rapporto di lavoro;

la condizione del lavoratore distaccato è stata ulteriormente analizzata dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e, per ultimo, dalla circolare del ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 82 del 23 novembre 2000, che regola e dà attuazione all'articolo 27 del decreto legislativo n. 285 del 1998;

nel decreto legislativo n. 72 del 2000, all'articolo 2, si definisce « lavoratore distaccato » il lavoratore abitualmente occupato in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, il quale, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro in territorio nazionale italiano;

il comma 2 dello stesso articolo chiarisce che il periodo limitato deve essere di

durata, sin dall'inizio, predeterminata o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo;

la successiva circolare n. 82 del 2000 del ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel disciplinare il distacco di un lavoratore « da imprese stabilite in uno Stato non membro (della Comunità europea) » presso un'unità produttiva della medesima impresa e presso altra impresa appartenente allo stesso gruppo, ha ribadito la necessità della presenza dei seguenti requisiti: un « contratto di appalto » con la ditta estera da cui dipendano i lavoratori stranieri richiesti; che i lavoratori stranieri rientrino in: « qualifiche specializzate (derogabili solo in presenza di specifici accordi bilaterali) »; un'attenta verifica da parte delle direzioni provinciali del lavoro sull'esistenza della ditta estera e sulla dipendenza dalla medesima dei lavoratori stranieri, per i quali viene richiesta l'autorizzazione al lavoro; la necessità di acquisire « il parere della rappresentanza sindacale dell'azienda richiedente e delle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello provinciale nel settore interessato »;

l'ulteriore circolare n. 78 del 6 agosto 2001 del ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ancora una volta ribadito la necessità di procedere ad accurate verifiche atte ad accertare l'effettiva presenza dei lavoratori extracomunitari per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione, la reale esistenza dei requisiti relativi all'autonomia organizzativa dell'impresa appaltatrice, previsti dalla legge n. 369 del 1960, nonché l'individuazione del luogo dove si svolgeranno i lavori oggetto del contratto di appalto;

se tale è la normativa disciplinante la materia, è evidente che l'utilizzazione di autisti extracomunitari col meccanismo del « distacco » viene posto in essere in palese contrasto sia della norma giuslavoristica in quanto l'autista:

a) non è un lavoratore « specializzato »;

b) non viene inviato in Italia presso un luogo di lavoro ben individuato;

c) non vi rimane per un periodo limitato e, soprattutto, predeterminato;

d) non viene per prendere, né per erogare specifiche conoscenze;

sia, addirittura, della norma di polizia che regola i flussi dei lavoratori stranieri in Italia, in quanto l'autista extracomunitario è munito solo di un visto d'ingresso per motivi che non attengono allo svolgimento di un'attività lavorativa in Italia e, quindi, in palese contrasto con la norma contenuta nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) —:

come si intenda intervenire per garantire sul territorio nazionale sia la sicurezza stradale, sia il rispetto delle più elementari regole di mercato — evitando così una sleale quanto dannosa e illegittima concorrenza — e per bandire la possibilità delle forme di sfruttamento e di evasione fiscale denunciate in premessa.

(2-00438) « Bornacin, La Russa, Menia, Cannella, Landi di Chiavenna ».

(23 luglio 2002)

(Sezione 10 — Innalzamento delle pensioni minime)

L)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere — premesso che:

il punto 3 del contratto di Silvio Berlusconi con gli italiani, sottoscritto nella trasmissione televisiva « Porta a Porta », condotta dal giornalista Rai Bruno

Vespa, prevede « l'innalzamento delle pensioni minime ad almeno un milione di lire al mese »;

la norma relativa, di cui all'articolo 38 della legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448 del 2001), stabilendo requisiti di accesso particolarmente restrittivi, limitava il beneficio a 2 milioni e 200 mila pensionati, un quinto dei circa 10 milioni di pensionati che percepiscono una prestazione previdenziale inferiore al milione di vecchie lire. Secondo le valutazioni del Governo medesimo, oltre 7 milioni di pensionati, malgrado le solenni promesse elettorali, sarebbero stati in ogni caso esclusi dall'aumento;

le norme prevedevano sostanzialmente due requisiti:

a) quello anagrafico: 70 anni di età per tutti, limite che può scendere di un anno per ogni 5 anni di versamenti contributivi, fino ad arrivare ad una riduzione massima dell'età valida per potere usufruire del beneficio pari a 65 anni; 60 anni di età per invalidi civili totali, ciechi o sordomuti;

b) quello reddituale: per il *single* il limite di reddito non deve superare i 13 milioni di vecchie lire l'anno; se il pensionato è coniugato il reddito familiare non deve superare l'importo di 21.824.000 di vecchie lire. Anche in presenza di un reddito familiare inferiore a tale limite, va rispettato il tetto di reddito individuale di 13 milioni di vecchie lire; per determinare il reddito si fa riferimento anche ai redditi esenti dall'Irpef (pensione d'invalidità, rendita erogata dall'Inail), nonché ai redditi soggetti a ritenuta alla fonte. Sono invece esclusi i redditi derivanti dalla casa di abitazione, le pensioni di guerra e le indennità di accompagnamento;

ma neppure tutti i 2.200.000 pensionati previsti hanno beneficiato di tale aumento: infatti, secondo la relazione presentata al comitato di indirizzo e di vigilanza dell'Inps (Civ) dal direttore generale dell'istituto dottor Fabio Trizzino, nel corso di una riunione svoltasi nel giugno

2002, i beneficiari della misura sarebbero soltanto 1,8 milioni di pensionati. A quanto risulta il Civ ritiene eccessiva anche questa stima;

relativamente ai pensionati italiani residenti all'estero, non risultano ancora attivate le procedure per la corresponsione dell'incremento, di cui all'articolo 38 della legge finanziaria per il 2002, nonostante che in quei Paesi si sia già provveduto a rendere disponibile la modulistica necessaria;

trattasi, comunque, complessivamente di 400 mila pensionati in meno relativamente alla platea di beneficiari prevista nella relazione del Governo alla legge finanziaria per il 2002, platea peraltro già drasticamente ridotta rispetto alle promesse elettorali;

tutto ciò costituisce, inoltre, una grande beffa a danno dei circa 8 milioni di pensionati rimasti esclusi, che devono vivere con un'erogazione previdenziale sotto il milione di vecchie lire e per i quali il Governo non prevede di estendere tale beneficio, neanche a partire dal 2003;

dalla citata relazione risulterebbe che dei 4.200 miliardi di vecchie lire (circa 2.169 milioni di euro) stanziati a questo scopo dalla legge finanziaria per il 2002, solo circa 3.200 miliardi di vecchie lire siano stati effettivamente spesi, malgrado le ulteriori facilitazioni procedurali ed il differimento al 20 giugno 2002 del termine per la presentazione della relativa domanda;

le previsioni sbagliate sono da riferirsi, secondo il direttore generale dell'Inps, alla sopravvalutazione degli invalidi civili interessati e dei pensionati, che avrebbero potuto ottenere una riduzione del limite di età grazie al requisito contributivo. In pochi casi si è scesi infatti al di sotto dei 68 anni;

anche altri fattori hanno determinato questa situazione, come l'aver stabilito un limite di reddito coniugale troppo basso per i beneficiari ed il mancato adeguamento del limite di detassazione (12 mi-

lioni) al nuovo limite dei 13 milioni di vecchie lire, che comporterà, per alcune categorie di pensionati, il pagamento dell'Irpef e la relativa decurtazione dell'erogazione;

la norma approvata sostanzialmente equipara in maniera iniqua chi ha versato i contributi e chi non lo ha fatto. Il criterio di riduzione del limite di età dai 70 anni in giù, così come è stato normato, non compensa efficacemente questa sperequazione -;

se non intendano:

a) trasmettere entro 30 giorni dalla presentazione della presente interpellanza una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione dell'articolo 38 della legge n. 448 del 2001 e sulle somme effettivamente impegnate a tale riguardo;

b) applicare al più presto le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge n. 448 del 2001 ai titolari di pensioni in regime internazionale residenti all'estero;

c) utilizzare le disponibilità stanziate e non utilizzate per estendere, a partire dal 1° gennaio 2002, il beneficio previsto da tale articolo, presentando proposte di modifica delle disposizioni contenute nell'articolo 38 con le seguenti priorità:

1) deduzione dal reddito influente per il diritto al beneficio di una parte (ad esempio, un terzo) della pensione previdenziale a calcolo, in maniera tale da tenere conto della contribuzione versata;

2) fissazione di un rapporto di uno a due fra il limite di reddito individuale e il limite di reddito coniugale e soppressione del doppio limite in caso di pensionato coniugato;

3) aumento della detrazione d'imposta per i pensionati;

4) esclusione di alcune tipologie di reddito da quelli computati nel calcolo del limite di riferimento per il diritto all'incremento;

5) abbassamento del limite di età;

6) possibilità di cumulo della maggiorazione sociale della pensione e della maggiorazione *ex* combattenti;

d) prevedere, in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria per il 2003, risorse economiche volte all'incremento delle erogazioni a tutti gli anziani che hanno un reddito inferiore al milione di vecchie lire al mese, nell'ottica di raggiungere l'obiettivo di innalzare tutte le pensioni minime almeno ad un milione di vecchie lire al mese.

(2-00431) « Cordoni, Agostini, Bimbi, Boato, Borrelli, Burlando, Chiti, Colasio, De Luca, Fioroni, Fistarol, Franci, Lion, Mantini, Manzini, Marcora, Marone, Martella, Minniti, Monaco, Motta, Nesi, Pistelli, Pollastrini, Rizzo, Nicola Rossi, Sgobio, Tidei, Trupia, Turco, Visco, Benvenuto, Bolognesi, Bonito, Cabras, Camo, Cennamo, Maura Cosutta, Duilio, Fluvi, Guerzoni, Lucà, Luongo, Magnolfi, Paola Mariani, Marini, Maurandi, Nieddu, Nigra, Oliverio, Pennacchi, Pistone, Rava, Sedioli, Tocci, Grandi ».

(19 luglio 2002)

(Sezione 11 - Operazioni di controllo dell'identità dei partecipanti alle manifestazioni tenutesi a Genova tra il 18 ed il 20 luglio 2002)

M)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

nelle giornate del 18, 19 e 20 luglio 2002 a Genova, reparti composti da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ap-

partenenti alla polizia di stato hanno dato corso a diverse operazioni di controllo dell'identità dei cittadini, che erano in arrivo nella città di Genova per partecipare alla manifestazione del *Genoa social forum*;

risulta all'interrogante che in tali operazioni di controllo, oltre alla richiesta di documenti d'identità, a numerosi cittadini sia stato imposto di uscire dai propri autoveicoli e di mostrare il contenuto dei propri bagagli e delle vetture in cui viaggiavano: tutte queste operazioni venivano filmate e i documenti anche fotografati;

risulta, altresì, all'interrogante che in alcuni casi persone fermate per l'identificazione all'*autogrill* sulla Milano-Serravalle, precedente l'uscita di Bolzaneto, siano state poi obbligate a recarsi al casello di Bolzaneto scortate dalle auto della polizia, affinché la Digos potesse procedere alle riprese video;

le forze dell'ordine hanno così proceduto ad una forma atipica di fotosegnalamento, in assenza di elementi o indizi di commissione di reati che lo legittimassero;

ad avviso degli interpellanti, un siffatto modo di operare determina ingiustificate compressioni dei diritti costituzionali dei cittadini, in quanto si viene a costituire così una schedatura illegittima ed anticostituzionale di coloro che desiderano esprimere liberamente le proprie opinioni politiche partecipando alle manifestazioni politiche;

l'eventuale esistenza di direttive ad operare in tal senso da parte dei dirigenti della questura di Genova, ovvero del questore medesimo, non attenua, ma rende ancor più grave un simile *modus operandi*;

l'articolo 9 della legge del 31 dicembre 1996, n. 675, fissa i principi di proporzionalità rispetto alle finalità per-

seguite, relativamente a tempi e modalità di raccolta e requisiti dei dati personali —:

chi abbia impartito le direttive per procedere, oltre che al controllo d'identità, anche alle riprese video dei cittadini ed in base a quali presupposti;

chi siano stati i responsabili di polizia che hanno proceduto a fermare e poi a filmare i manifestanti;

chi sia stato il coordinatore delle operazioni di riprese video;

con quale circolare ministeriale o ordinanza del questore o altro atto l'autorità competente abbia disposto tale direttiva;

quale utilizzo si intenda fare del materiale video così raccolto;

se tale procedura sia stata messa in atto in altre occasioni ed, eventualmente, quali;

se il materiale video relativo all'identificazione di cittadini stranieri venga trasmesso alla polizia dei Paesi di appartenenza;

se non ritenga che imporre lo spostamento da un luogo ad un altro sotto scorta della polizia, in quanto incidente sulla libertà personale, sia in contrasto con la normativa vigente, che prevede in tali casi un espresso provvedimento dell'autorità giudiziaria;

se non ritenga tale procedura in palese contrasto con la normativa vigente in tema di tutela della *privacy*.

(2-00439) « Mascia, Pisapia, Giordano ».
(23 luglio 2002)